



COMUNE DI CARENNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2016

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree di cui all'art. 27, comma 1) lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che possono consistere in aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per quanto relativo alla disciplina delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito D.Lgs. 114/98) alla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 e ai provvedimenti a questo collegati.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

4. Il mercato comunale di Carenno si svolge ogni settimana nella giornata di mercoledì in Piazza Unità d'Italia.

5. E' vietato effettuare il mercato nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e nelle altre giornate festive.

6. Il giorno di mercato può essere temporaneamente variato per motivi di sicurezza o per lavori in corso nell'area interessata con ordinanza del Sindaco.

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per un giorno della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

e) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

f) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

g) per tipologia merceologica: all'interno dei 2 settori merceologici (alimentare e non alimentare) un'indicazione più precisa del tipo di merce prevalente messa in vendita in ogni singolo posteggio

h) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

i) per commercio itinerante: l'attività di commercio esercitata su un'area del territorio comunale con sosta limitata nel tempo e durante la quale l'esercente allestisce il mezzo e effettua le operazioni di vendita.

Art. 3 FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su area pubblica che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare, con riguardo al commercio su area pubblica, il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dell'area mercatale, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati;

e) favorire le zone attualmente prive o con scarsa attività commerciale.

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

g) localizzare l'area mercatale in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione.

Art. 4 CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA MERCATALE

1. Nell'individuazione dell'area da destinare a sede di mercato, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

e) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

2. Il mercato settimanale a Carenno si tiene nell'area pubblica individuata nell'apposita deliberazione dal Consiglio Comunale che lo istituisce, con deliberazione del Consiglio comunale si stabilisce la suddivisione del mercato in zone riservate al commercio di generi alimentari e non alimentari, mantenendo comunque un'unica sede per il mercato nel suo complesso. Oltre al settore merceologico ad ogni posteggio

viene attribuita anche la tipologia merceologica, mantenendo salvi i diritti degli assegnatari dei posteggi nei casi di spostamento del mercato.

Art. 5 – Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione dell'attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso l'Ufficio Affari Generali. Il personale della Polizia Locale assicura invece l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza.

Art. 6 – Forme di esercizio dell'attività

1. L'organo comunale competente, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, provvede ad adottare i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme di mercato ordinario o straordinario, delle fiere o di posteggio isolato.

2. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere rilasciata per l'occupazione dei posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

3. L'autorizzazione per posteggi in concessione con validità dodici anni è rilasciata dagli uffici del Comune sede del posteggio ed abilita all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni riferite al medesimo mercato.

4. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dagli uffici comunali del comune dove si intende avviare l'attività; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

5. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (S.a.s. e S.n.c.) in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

7. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

8. Il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalle relative norme regolamentari.

Art. 7 – Autorizzazione sui posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile dell'Area Affari Generali, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'area affari generali

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, che prevede la concessione della corrispondente area di

posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Responsabile dell'Area Affari Generali, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.114/1998;

d) di non possedere alcuna autorizzazione con la relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere l'autorizzazione con la relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore merceologico od i settori merceologici

g) la tipologia merceologica dei prodotti messi in vendita, che dovrà essere compatibile, a pena di esclusione, con quella del posteggio libero e indicata nel bando di cui al successivo art. 8.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, calcolate a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente all'assegnazione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di arrivo della pec alla casella del comune.

5. Le domande, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena esclusione dalla selezione, tramite pec firmata digitalmente dal richiedente o da intermediario munito di procura. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, viene pubblicato all'albo pretorio online la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio online del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 8 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente designato ex art. 6.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Settore designato ai sensi dell'art. 6, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere trasmessa tramite pec firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura e ad altro portarle a ciò dedicato.

5. La domanda è assegnata in istruttoria al Servizio Affari generali.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo pec.

Art. 9 – Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio.

1. I produttori agricoli sono ammessi a frequentare il mercato ai sensi della normativa vigente per tale categoria di operatori (D. Lgs. n. 228/2001 e L. n. 59/1963), occupando gli appositi posteggi loro riservati, purché in possesso di autorizzazione alla vendita e di documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Art. 10 – - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di produttore agricolo, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/2000.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere fatta per dodici anni e riguardare l'intero anno solare.

Art. 11 Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione con validità di dodici anni della relativa area di posteggio, l'area Affari generali del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie (compresi la superficie, il settore e la tipologia merceologica) che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio con la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12 Posteggi fuori mercato o posteggi isolati. Criteri di assegnazione.

1. I posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati sono ubicati in parti del territorio comunali diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere o sagre, sono istituiti dal Comune derogando dall'obbligo preventivo nulla osta regionale e sono stabiliti con delibera della Giunta comunale e assegnati sulla base di apposita graduatoria che viene pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

2. Qualora l'Amministrazione comunale individui l'area ove ammettere l'operatore commerciale su aree pubbliche ad esercitare in sede fissa su posteggi isolati, con il provvedimento d'individuazione dell'area saranno stabiliti il numero e tipologia dei posteggi, nonché se permanenti o stagionali. L'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere autorizzazione e relativa concessione di posteggio in un'area pubblica comunale di cui all'art. 28, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 114/1998;

e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune in qualità di spuntista;

b) anzianità d'iscrizione al registro imprese;

c) anzianità d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data d'invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data d'arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo Pec all'indirizzo del Comune. Non sono ammesse altre forme di trasmissione.

Art. 13 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il subingresso deve comunque avvenire garantendo il mantenimento per il posteggio dello stesso settore e della stessa tipologia merceologica prevista nella deliberazione consiliare di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del dodicennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata su posteggio con la corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda dell'avvenuto sub ingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa tramite PEC e portale MUTA della Regione Lombardia.

5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del servizio affari generali.

7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo la reintestazione del titolo. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del servizio affari generali

8. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante. Qualora non indichi nessuna presenza il subentrante non potrà vantare pretese sulle presenze del precedente titolare.

Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione con la concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica su posteggio, l'autorizzazione d'esercizio con la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio Affari Generali può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/1981.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.114/1998;

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di intestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio affari generali, che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 17 -Orario

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 12.30 durante tutto l'anno. I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 13.00. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti potranno essere deliberati dalla Giunta Comunale e non costituiranno modifica del presente regolamento.

I titolari delle concessioni devono occupare il proprio posteggio fra le ore 6.00 e le ore 8.00.

La mancata presenza del titolare del posteggio entro le 8,00 verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 26 del presente regolamento.

Nel periodo di tempo intercorrente fra le ore 6,00 e le ore 8,00 l'operatore dovrà procedere alla sistemazione delle attrezzature di vendita all'interno dello spazio concesso, mantenendosi con la propria merce all'interno del proprio posteggio.

In caso di condizioni meteo particolarmente avverse il Comune non garantisce la disponibilità dell'area, senza per questo dare diritto al recupero della giornata in altra data.

Art. 18 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Qualora il mercato si svolga in area aperta al traffico veicolare, per il giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti per lo stesso, un'ordinanza del Responsabile del Settore della Polizia Locale interdirà il traffico nell'area, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti.

L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 19 - Tassa per l'occupazione del suolo pubblico

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico di ogni singolo posteggio è determinata tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20- Pulizia del suolo pubblico e tariffa per la gestione dei rifiuti

I concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano puliti e sgomberi da rifiuti e, comunque, che rimangano nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ivi incluso lo stato della pavimentazione. La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità relative alla raccolta differenziata indicate al successivo comma.

Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati puliti e nel massimo ordine: i rifiuti di qualsiasi natura devono essere suddivisi a seconda delle seguenti tipologie: carta, plastica, frazione umida, legno e parte residuale e posizionati in apposita zona dedicata. Si dovrà prestare particolare cura per i rifiuti di grosse dimensioni (quali ad esempio scatoloni di cartone, cassette di legno o di plastica) che dovranno essere lasciati vuoti e impilati.

Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno essere sanzionate da parte della Polizia Locale a norma dell'art. 34 del presente regolamento.

Art. 21 - Calcolo delle presenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro le ore 8.00 è considerato assente.

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata delle operazioni di vendita. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il personale della Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

3. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 22 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La soppressione di mercati, il trasferimento della sede del mercato e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, nella riassegnazione dei posteggi si dovrà tenere conto del settore merceologico, della tipologia merceologica e delle dimensioni dei

posteggi già stabiliti per la precedente sede del mercato.

5. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, fatto salvo quanto disposto nel precedente comma, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 23 Aumento numero dei posteggi

1. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale. A seguito della concessione del nulla osta regionale e dopo la deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione della nuova disposizione dei posteggi, per l'assegnazione si procederà con le modalità indicate nei precedenti articoli 7 e 8.

Art. 24 - Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dodici anni. Almeno sette mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può comunque essere titolare di più di una concessione di posteggio.

Art. 25 - Planimetria dei mercati

1. Presso gli uffici comunali è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria del mercato in scala 1:200, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, la tipologia merceologica di ogni posteggio, i servizi e i parcheggi.

Art. 26 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio della tipologia di prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. Per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari si rimanda a quanto disposto nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita. Qualora siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 27 - Pagamento delle tasse e tariffe dovute in caso di revoca dell'autorizzazione

1. Nei casi di revoca dell'autorizzazione e della contestuale concessione del posteggio, il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e della tariffa rifiuti è dovuto fino al giorno in cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 28 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel mercato comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 29 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio nel corso dell'ultimo anno, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare, con priorità nell'ordine per gli operatori della stessa tipologia merceologica, per gli operatori dello stesso settore merceologico, per gli operatori dell'altro settore merceologico. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale di Polizia Locale tra le ore 8,15 e le ore 8,30, sulla base di criteri di cui al comma 1.

Nel registro delle presenze vengono annotati, per ogni giornata di mercato, anche gli ambulanti che hanno avuto assegnato temporaneamente dal personale della Polizia Locale il posteggio disponibile.

Art. 30 - Modifica del posteggio assegnato

Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al Servizio affari generali apposita istanza di assegnazione di un altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le apposite procedure di assegnazione, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza ed eventuale richiesta di modifica della tipologia merceologica del posteggio rispetto a quella prevista dalla deliberazione di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento. Non sarà invece possibile richiedere la modifica del settore

merceologico.

Il Responsabile del Servizio, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante oltre che delle dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare. Qualora si debba procedere ad una modifica della tipologia merceologica del posteggio la stessa potrà essere disposta dal Servizio affari generali scambiando la tipologia tra i 2 posteggi coinvolti nell'istanza e senza modificare nel complesso le tipologie merceologiche presenti nel mercato.

Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al Servizio affari generali apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

Il Responsabile del Servizio, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio. Qualora si renda necessaria una modifica della tipologia merceologica del posteggio la stessa potrà essere disposta dal Servizio affari generali scambiando la tipologia tra i 2 posteggi coinvolti nell'istanza e senza modificare nel complesso le tipologie merceologiche presenti nel mercato.

Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate dagli operatori, saranno accolte qualora la distanza con i posteggi attigui non risulti inferiore a 0,5 m.

Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti

Art. 31 Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono istituiti con le procedure di cui all'art. 12 del presente regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari d'esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria d'assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente regolamento purché compatibili.

Art. 32: Disposizioni per i commercianti itineranti

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1), lett. b), D.Lgs. n. 114/1998 o per effetto dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1), lett. a), D.Lgs. n. 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.

2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. Lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D. Lgs. 114/98.

4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolgono i mercati e le fiere oggetto del presente Regolamento per un'area ricompresa entro i 500 metri lineari dall'area di mercato o fiera individuate nelle delibere di cui all'art. 2. Tale distanza viene misurata dal posteggio più vicino.

5. Le aree del Comune nelle quali il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitario o di pubblica utilità, così come quelle nelle quali dovranno essere limitate o escluso in funzione della tutela di siti di particolare valore archeologico, storico, artistico od ambientale, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento

6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.

7. Ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

Art. 33 - Normativa igienico-sanitaria

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali d'igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 ed eventuali successive modificazioni.

3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, polleria – rosticceria, prodotti ittici e somministrazione di alimenti e bevande – bar esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002. Nelle aree mercatali sono individuati appositi spazi cui riservare la vendita di tali merci.

Art. 34 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1), D. Lgs. n. 114/1998, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

a) senza l'autorizzazione prescritta;

b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (s'intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, anche quello per l'occupazione di posteggi o aree diverse da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);

c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai commi 9) e 10), art. 28, D. Lgs. n. 114/1998.

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2), D. Lgs. n. 114/1998, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;

c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;

d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 114/1998;
e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1) e 2), L.R. n. 15/2000, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario, in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) per le seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

6. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D. Lgs. n. 114/1998 e dalla L. R. n. 15/2000 e successive modificazioni, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma oggi determinata dalla legge da € 25,00 a € 500,00. In caso di violazioni di particolare gravità o recidiva, come specificato all'art. 16 sono assunti i provvedimenti di natura sospensiva o di revoca. In ogni caso saranno applicate le sanzioni di legge vigenti all'epoca della violazione.

Art.35 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente.

2. Sono da considerarsi abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti.